

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 767-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BERNASSOLA)

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

(V. Stampato Camera n. 651)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 giugno 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione internazionale dello stato civile ha adottato a Monaco il 5 settembre 1980 le due Convenzioni in esame.

Per quanto riguarda la prima, è da rilevare che attualmente in molti Paesi è rilasciato un certificato di capacità matrimoniale ai cittadini che intendono contrarre matrimonio all'estero, redatto nella lingua dello Stato che lo rilascia, ma non in modo uniforme in tutti gli Stati.

Data l'importanza ed utilità di tale certificazione, si è ritenuto opportuno predisporre una formula uniforme e plurilingue che apporta notevoli vantaggi sia alle operazioni di stato civile che agli stessi cittadini contraenti.

Detta Convenzione non modifica le norme nazionali in quanto l'accertamento dei requisiti è effettuato dallo Stato cui appartiene il cittadino.

La validità del certificato è limitata a sei mesi, in armonia col secondo comma dell'articolo 99 del codice civile per cui se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione, questa si considera come non avvenuta.

Per quanto concerne la seconda Convenzione, è da rilevare che, sebbene il nostro

Codice preveda che il nome di una persona è regolato dalle leggi dello Stato di cui essa è cittadina, appare evidente una tendenza a regolare il problema secondo la legge del luogo di residenza; con la conseguenza che in qualche Paese, per esempio, il marito straniero può assumere il cognome della moglie trasmissibile ai figli, ma questa situazione non potrà essere riconosciuta dall'Italia per cui la stessa persona avrà due diversi cognomi in Stati diversi.

La Convenzione non innova il nostro sistema giuridico ma regolamerà il problema vincolando numerosi Stati e ridurrà l'ambito di applicazione della legge del luogo di residenza e i relativi inconvenienti.

La Convenzione precisa inoltre che non solo il nome ma anche le situazioni da cui esso dipende sono valutati secondo la legge nazionale della persona interessata, per giungere ad una soluzione univoca.

Per tali motivi la Commissione affari esteri si è espressa favorevolmente alla ratifica ed esecuzione delle due Convenzioni e raccomanda all'Assemblea di volerle autorizzare.

BERNASSOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980:

a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale;

b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 12 e 8 degli atti stessi.